



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del  
Giudice Unico dott. Cesare Massetti, ha pronunciato la seguente**

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. 873/2015 del Ruolo Generale promossa con atto  
di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del  
21 giugno 2016

d a

., **in persona del legale rappresentante sig.**

., rappresentata e difesa dall'Avv.to Sabrina Breda  
del Foro di Padova, procuratore anche domiciliatario, giusta procura  
speciale alla lite in calce all'atto introduttivo del giudizio

**ATTRICE**

c o n t r o

**in persona del procuratore**

**sig.** rappresentata e difesa dall'Avv.to . del  
Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura  
generale alle liti

**CONVENUTA**

In punto: leasing.

**CONCLUSIONI**

**Dell'attrice**

Come in foglio inviato per via telematica.

**Della convenuta**

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N.

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Come in foglio inviato per via telematica.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la

l. conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale la

Premesso di aver stipulato con la convenuta un contratto di leasing, conclusosi con il riscatto del bene, esponeva l'attrice che, a prescindere dalle altre voci da considerare per il calcolo del TAEG, il tasso di mora era da solo sufficiente a far risultare il contratto *ab origine* usurario, con la conseguenza che il contratto doveva ritenersi a titolo gratuito ex art. 1815 co. 2 c.c.; che, inoltre, il piano di ammortamento alla francese comportava un fenomeno anatocistico vietato.

Chiedeva, pertanto, la restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi e altre somme corrisposte (spese, commissioni, polizze).

Costituendosi in giudizio la soc.

contestava *in toto* gli assunti avversari.

Osservava la convenuta che il contratto aveva avuto regolare esecuzione, non registrandosi alcun insoluto, e che pertanto non erano stati applicati interessi moratori, corrispondendo l'importo preteso in restituzione alla quota di interessi, inferiore al tasso soglia, relativa al finanziamento.

Si opponeva, pertanto, all'accoglimento della domanda.

La causa non veniva istruita.

Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 21 giugno 2016 passava in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è, in parte, fondata.

Occorre distinguere le due censure evidenziate in citazione: 1) quella che gli riguarda gli interessi moratori; 2) quella che riguarda l'anatocismo.

- 1) Gli interessi moratori.

Il caso concreto sottoposto all'attenzione del Tribunale presenta una serie di questioni che possono essere così sintetizzate:

- a) se ai fini dell'usura occorra la dazione ovvero sia sufficiente la semplice pattuizione degli interessi usurari;

- b) se gli interessi di mora rilevino ai fini dell'usura;

- c) in caso positivo, quale sia il tasso soglia per gli interessi moratori;

- d) se la sanzione, nel caso di superamento del tasso soglia, colpisca soltanto gli interessi moratori ovvero si estenda agli interessi corrispettivi.

A tali questioni è possibile assegnare le seguenti risposte.

- a) *Se ai fini dell'usura occorra la dazione ovvero sia sufficiente la semplice pattuizione degli interessi usurari.*

L'art. 644 c.p. prevede che *“chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione in denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurati, è punito ...”*.

L'art. 1 L. n. 108/1996 prevede che *“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”*.

L'art. 1 D.L. n. 394/2000 convertito in L. 24/2001 (di interpretazione autentica della L. n. 108/1996) prevede che *“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*.

La normativa è chiara, e non dà adito ad alcun dubbio: l'usura, sia penale che civile, sussista alla condizione che gli interessi, superiori al tasso soglia, e perciò usurari, siano dati ovvero anche solo promessi o convenuti.

L'assunto della convenuta, secondo cui nella fattispecie concreta non sarebbe configurabile l'usura, dato che non sono mai stati applicati interessi moratori, non è quindi condivisibile.

Infatti, per la consumazione del reato non occorre la dazione, ma è sufficiente la pattuizione, come del resto ritenuto dalla giurisprudenza (Cass. n. 22204/2013: *“La L. n. 24 del 2001, di interpretazione autentica delle disposizioni della L. n. 108 del 1996, si applica non solo ai contratti di mutuo, ma a tutte le fattispecie negoziali - tra le quali non può non includersi il contratto di conto corrente - che possano contenere la pattuizione di interessi usurari. Tale principio implica che deve negarsi al riferimento ai mutui a*

*tasso fisso, contenuto nella L. n. 24 del 2001, art. 1, co. 2, il significato di delimitare l'ambito di applicazione dell'interpretazione autentica, espressa da tale legge: dunque, tanto nei contratti di mutuo quanto in quelli di conto corrente, la natura usuraria del tasso di interesse va verificata con riguardo al momento della pattuizione e non a quello della dazione"; Tribunale Venezia 15 ottobre 2014: "L'articolo 1815 c.c., ove prevede che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" deve essere interpretato nel senso che è consentita la dichiarazione di nullità, e la conseguente caducazione, di una clausola che prevede interessi usurari per il solo fatto della semplice pattuizione a prescindere da una loro applicazione in concreto. La norma non può, tuttavia, essere interpretata nel senso di prevedere la nullità di ogni clausola relativa ad altri e diversi interessi, quali, ad esempio, gli interessi convenzionali, che non siano usurari").*

*- b) Se gli interessi di mora rilevinno ai fini dell'usura.*

Ai fini della valutazione circa l'usurarietà si devono considerare tutte le componenti del credito, escluse soltanto le tasse e le spese, e quindi anche gli interessi moratori.

In questo senso depone la lettera dell'art. 1 D.L. n. 394/2000 convertito in L. 24/2001, che parla appunto di "*interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo*".

E in questo senso si è pronunciata la giurisprudenza unanime, di legittimità (Cass. n. 350/2013: "*Al fine del riscontro di eventuale usurarietà dei tassi preveduti in un contratto di mutuo debbono essere computati anche gli interessi moratori convenzionalmente stabiliti*"; Cass. n. 4324/2003: "*In tema di*

*contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, ma non si applica ai contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore se relativi a rapporti completamente esauriti al momento della entrata in vigore della legge”), costituzionale (obiter dictum della sent. n. 29/2002: “Va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sé decisivo – che il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”) e, infine, di merito (tra le tante Tribunale Udine 26 settembre 2014: “Al fine di verificare l’esistenza dell’usura devono essere considerate tutte le remunerazioni chieste al cliente a qualsiasi titolo, ivi comprese le pattuizioni circa gli interessi moratori”; Tribunale Chieti 23 aprile 2015: “Il tasso soglia al di là del quale gli interessi sono considerati usurari, riguarda non solo gli interessi corrispettivi ma anche quelli moratori”; Tribunale Padova 13 maggio 2014: “Va rilevato che la formula della legge, “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, né tra le corrispondenti pattuizioni e dall’altro che il tasso moratorio pattuito, in quanto composto dallo stesso tasso degli interessi corrispettivi, al quale va aggiunto una determinata maggiorazione ove usurario, non può che travolgere necessariamente nella sanzione di nullità, tutti i suoi componenti e quindi anche il tasso corrispettivo di riferimento. I reclamanti pertanto sono tenuti*

*a restituire solo la somma del capitale mutuato”).*

Vale qui la pena di precisare che, per stabilire se c'è usura, gli interessi moratori e gli interessi corrispettivi non si possono sommare, perché hanno una diversa funzione, ma vanno valutati singolarmente (tra le tante Tribunale Treviso 9 dicembre 2014: *“Gli interessi corrispettivi e quelli moratori non possono essere considerati unitariamente, attraverso la semplice somma aritmetica, al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia dell'usura. Le due specie di interessi sono infatti distinte, in quanto quelli corrispettivi remunerano la mutante della messa a disposizione del denaro e costituiscono il corrispettivo del diritto del mutuario a godere della somma capitale erogata in conformità al piano di ammortamento; gli interessi di mora hanno, invece, funzione sostanzialmente risarcitoria, di liquidazione in via preventiva del danno patito dal mutante per l'inadempimento del mutuario e, come tali, rientrano nel novero delle prestazioni accidentali, prive di carattere corrispettivo, che vengono in rilievo solo nella eventuale fase patologica del rapporto in conseguenza dell'inadempimento del debitore”*; Tribunale Monza 02 luglio 2016: *“La valutazione dell'usurarietà di un tasso di interesse ai fini dell'applicazione della nullità di cui all'articolo 1815, comma 2, c.c. non va operata sommando aritmeticamente il tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi moratori, trattandosi di categorie di interessi aventi diverse finalità e tra loro alternativi, ma valutando ciascuno di essi singolarmente con riguardo al tasso soglia”*; Tribunale Roma 25 giugno 2015: *“La diversità ontologica e funzionale degli interessi corrispettivi, destinati fisiologicamente a remunerare il denaro dato in prestito, e moratori, destinati nella eventuale fase patologica del rapporto a sanzionare l'inadempimento del cliente, esclude che per la verifica del*

*superamento delle soglie usura di un contratto di mutuo si debba procedere ad una loro sommatoria”).*

Fin qui nessun particolare problema: si tratta di punti certi in giurisprudenza, non più oggetto di discussione.

Le cose si complicano quando si passa esaminare le altre due questioni.

*- c) In caso positivo, quale sia il tasso soglia per gli interessi moratori.*

Cominciando dalla questione che riguarda l'individuazione del tasso soglia, è noto che la giurisprudenza di merito è fortemente divisa.

Alle pronunce che individuano il tasso soglia nello stesso tasso indicato dai decreti ministeriali per gli interessi corrispettivi (ad esempio Tribunale Udine 26 settembre 2014) si accompagnano altre pronunce che, nell'intento di effettuare un raffronto tra dati omogenei, seguendo le indicazioni della Banca d'Italia, introducono il correttivo dell'aumento del 2,1 per cento (ad esempio Tribunale Milano 3 dicembre 2014). Ulteriori decisioni giungono addirittura ad affermare l'impossibilità di configurare l'usura c.d. oggettiva per gli interessi moratori, dato che le rilevazioni della Banca d'Italia, e i decreti ministeriali che le recepiscono, non li contemplano, di modo che per tali interessi sarebbe ipotizzabile al più l'usura c.d. soggettiva, a mente del co. 3 dell'art. 644 c.p.c. (ad esempio Tribunale Varese 27 aprile 2016). In ultimo talune decisioni evidenziano che un controllo del giudice sugli interessi moratori può comunque esplicitarsi ex art. 1384



c.c., ossia con la riduzione ad equità della penale in cui essi si sostanziano (ad esempio Tribunale Rimini 6 febbraio 2015).

Lo scrivente ritiene di dover aderire al primo orientamento.

Infatti, mentre appare eccessivo escludere *in toto* la figura dell'usura c.d. oggettiva, ovvero far ricorso ad elementi estranei alla fattispecie usuraria (*id est*: la penale), non appare condivisibile neppure la tesi della maggiorazione del 2,1 per cento.

A prescindere che il delta è stato individuato sulla scorta di rilevazioni desuete e a campione, a prescindere che non rientra nei compiti della Banca d'Italia la determinazione della soglia d'usura (la Banca d'Italia è deputata esclusivamente a "fotografare" l'andamento del tasso medio di mercato; l'usura si rinviene nella norma primaria, che è fissata nella legge), e a prescindere dalla contraddizione in termini insita nelle due affermazioni della Banca d'Italia secondo cui, da un lato, "*gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG*" e, dall'altro lato, "*in ogni caso anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura*", decisive appaiono le considerazioni che il tasso soglia è determinato, per legge, in funzione della natura e della tipologia del credito, non già in funzione della natura e della tipologia degli interessi, e che il tasso soglia è costruito, sempre per legge, sulla fisiologia del rapporto, non già sulla sua patologia.

Proprio per questa ragione gli interessi moratori sono esclusi dalle rilevazioni della Banca d'Italia.

Ma ciò non implica che gli interessi moratori non debbano comunque essere valutati ai fini dell'usura, e ciò prendendo a

riferimento lo stesso tasso soglia fissato per gli interessi corrispettivi.

Invero, la legge stabilisce un'unica soglia media delle remunerazioni, a qualsiasi titolo convenute, e dunque valuta insieme tutti gli interessi, siano essi corrispettivi e/o moratori; pur non disconoscendone la diversa funzione, essa ha inteso porre un limite massimo e perentorio, entro il quale ricomprendere tutti i costi del credito, relativi a ogni criticità o patologia presente e futura; pertanto, ogni pattuizione eccedente configura usura.

In sostanza, il *“limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”* (co. 3 dell'art. 644 c.p.) è unico, e per essere unico non può che essere globale (co. 4 del medesimo art.: *“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*).

Diversamente opinando si finirebbe per far assurgere la mora a una specifica categoria di credito con proprie soglie d'usura (laddove, invece, la mora è una semplice modifica del piano d'ammortamento pattuito, dovuta al contegno inadempiente del debitore), dando vita così a una soglia specifica, più alta rispetto all'ordinario costo del credito. Ciò che, peraltro, genererebbe inevitabilmente un limite d'usura più elevato, vanificando l'intero sistema, perchè il limite dell'usura crescerebbe proprio al crescere del rischio, laddove, invece, si vuol tutelare il cliente proprio per tale evenienza.

D'altro canto, il tasso soglia viene determinato sulla base di un aumento significativo del tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia,

ciò che consente agli intermediari di coprire ampiamente il rischio del credito, anche nel caso di mora, fissando l'entità degli interessi corrispettivi, ma anche moratori, entro il suddetto limite.

Se il tasso base praticato dall'intermediario di colloca intorno al tasso medio di mercato, esso conserva margini per una maggiorazione in caso di mora; viceversa, se il tasso si colloca a ridosso della soglia d'usura, ciò significa che è già stato valutato come presente il rischio di insoluto alla scadenza, nel quale caso l'intermediario non dovrebbe incontrare ulteriori costi, oltre quelli il cui rischio è già coperto da un tasso corrispettivo più elevato, e non appare giustificato un ulteriore aggravio per lo stesso titolo a carico del cliente.

- d) *Se la sanzione, nel caso di superamento del tasso soglia prescelto, colpisca soltanto gli interessi moratori ovvero si estenda agli interessi corrispettivi.*

L'ultima questione da affrontare è quella che concerne la sanzione.

Appurato che gli interessi moratori rilevano ai fini dell'usura, e appurato che il tasso soglia da prendere in considerazione è quello stesso fissato dalla legge per gli interessi corrispettivi, si tratta, a questo punto, di stabilire le conseguenze dell'eventuale superamento del limite.

Anche su questo fronte si contrappongono due indirizzi: quello che predica la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito (ad esempio Corte d'Appello Venezia 18 febbraio 2013), e quello

invece ritiene la nullità (c.d. parziale) della sola clausola relativa agli interessi moratori, con conseguente debenza in ogni caso degli interessi corrispettivi (ad esempio Tribunale Milano 8 marzo 2016).

Lo scrivente ritiene di dover aderire al primo orientamento.

L'art. 1815 co. 2 c.c. prevede che *“se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*.

E' anche inutile ricordare che la norma, dettata per il mutuo, ha una portata generale, e quindi si applica a ogni forma di finanziamento (Cass. n.12965/2016, Cass. n. 15621/2007).

L'art. 1419 co. 2 c.c. prevede che *“la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”*.

Ma, nel caso del mutuo, così come di qualsiasi finanziamento, la norma imperativa (cioè l'art. 1815 co. 2 c.c.) non si limita a sancire la sola nullità della clausola, disponendo altresì (si noti l'uso della congiunzione“e”) che non sono dovuti interessi, senza alcuna distinzione tra interessi moratori e interessi corrispettivi.

Ciò che, del resto, appare coerente alla *ratio* della norma, che è quella di punire, anche sul piano civilistico, una condotta penalmente rilevante.

Calando tali principi nel caso di specie, gli interessi moratori superano il tasso soglia, in quanto a fronte di un tasso soglia dell'epoca pari al 10,10 %, sono stati convenuti interessi moratori nella misura dell'11,07 % (tasso BCE + 7 punti percentuali).

Sussiste, dunque, l'usura, anche non volendo considerare le

altre componenti del credito (ad esempio, la commissione di estinzione anticipata del finanziamento).

Ne consegue la restituzione dell'importo di € 13.890,10=, corrispondente agli interessi corrispettivi, quand'anche non siano stati applicati interessi moratori.

Vale la pena di precisare che detto importo non è stato contestato nel *quantum*, di talchè pare inutile l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile.

- 2) L'anatocismo.

L'attrice chiede, altresì, la restituzione di € 441,52= a titolo di anatocismo.

Senonchè l'anatocismo non è configurabile nel piano di ammortamento alla francese.

Infatti, tale metodo non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, che sono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi (Tribunale Verona 24 marzo 2015, Tribunale Salerno 30 gennaio 2015, Tribunale Milano 5 maggio 2014, Tribunale Pescara 10 aprile 2014, Tribunale Siena 17 luglio 2014).

Anche sotto questo profilo, dunque, è del tutto inutile un accertamento tecnico, poiché la pretesa è infondata nell'*an*.

In conclusione, la domanda di restituzione dell'utilizzatore può essere accolta limitatamente all'importo degli interessi corrispettivi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 4.355,00=, oltre a spese generali nella misura del 15

%, ad I.V.A. e C.P.A. e alle successive occorrende.

**P . Q . M .**

Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

– in parziale accoglimento della domanda, condanna la convenuta a restituire all’attrice la somma di € 13.890,10=, oltre a interessi dalla data dei singoli pagamenti al saldo effettivo;

– condanna, inoltre, la convenuta a rifondere all’attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.355,00=, oltre a spese generali nella misura del 15 %, ad I.V.A. e C.P.A. e alle successive occorrende.

Così deciso in Bergamo il 25 ottobre 2016.

**IL GIUDICE**

Dott. Cesare Massetti